

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3997

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALLANTI, CAVICCHIOLI, DIAZ, BALBO,  
SANTORO, FACCHIANO, CIMA, RUSSO SPENA, STRADA**

*Presentata il 1° giugno 1989*

Modifiche all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il riconoscimento dei titoli di preferenza nei pubblici concorsi anche ai genitori non coniugati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si propone di modificare il numero 19) del quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e la lettera a) del quinto comma del medesimo articolo, al fine di sostituire la parola « coniugato » con quella di « genitore ».

Da parte dello stesso Ministero della pubblica istruzione è stato rilevato che le specifiche disposizioni normative contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — nell'elencare le situazioni che, a parità di merito, danno diritto a preferenza — fanno tassativo riferimento ai

« coniugati con riguardo al numero dei figli ».

Dalla dizione letterale di tale norma, tuttora applicabile alla generalità dei pubblici dipendenti ed alla quale non pare possano essere apportate deroghe in via amministrativa, si desume chiaramente che il numero dei figli va preso in considerazione solo per stabilire una posizione di priorità tra quanti, a parità di merito, abbiano documentato il proprio stato di coniugato.

Né la disposizione succitata ha subito abrogazioni o innovazioni per effetto della nuova normativa sul diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975,

n. 151, anche se è indubbio che quest'ultima ha giustamente inteso sanare talune situazioni personali, ignorate o non adeguatamente tutelate dalla preesistente legislazione.

La legislazione ordinaria, alla luce del nuovo diritto di famiglia, ha eliminato, in altri ambiti, la distinzione tra lo stato di coniugato o di convivente con figli, tanto che, ad esempio, in materia fiscale, sono considerati « a carico », e quindi con detrazione di imposta ai fini dell'IRPEF i figli naturali riconosciuti, anche se i genitori non siano stati uniti in matrimonio.

Nei casi succitati invece si finisce con ledere lo stesso principio di uguaglianza di tutti i cittadini (previsto dall'articolo 3 della Costituzione) in quanto la precedenza nelle graduatorie verrebbe riconosciuta solamente a colui che si trova nella condizione di genitore coniugato, creando in tal modo disparità nei confronti del genitore non coniugato o convivente.

Ulteriore elemento di disparità di trattamento verrebbe a determinarsi anche nei confronti di colui che, in quanto coniugato, risiede con figli dei quali non è il genitore ma che, comunque, può go-

dersi dei benefici della preferenza, in quanto sul suo stato di famiglia, i figli del coniuge risulterebbero elencati, ma stante giustamente il nuovo diritto di famiglia, senza la specificazione della paternità e della maternità.

Al riguardo, si ritiene di dover, peraltro, ricordare che la preferenza di cui trattasi ha più volte costituito oggetto di pronunce giurisdizionali e che, in via di interpretazione, si è ritenuto di poterla estendere soltanto al caso di vedovi e vedove con figli.

D'altra parte non sembra possa consentirsi in questo caso una estensione interpretativa della portata del citato articolo 5 fino al punto di ricomprendervi il caso dei « celibi » o delle « nubili » con figli. Siffatta estensione travalicherebbe gli ambiti che secondo consolidati orientamenti sono propri della interpretazione estensiva delle norme, nonché quelli propri dello stesso procedimento di integrazione analogico dell'ordinamento.

Per le suesposte considerazioni e per porre fine ad una ingiusta disparità è necessario correggere in via legislativa la norma in oggetto e a questo fine si chiede l'approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il numero 19) del quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« 19) i genitori, con riguardo al numero dei figli. ».

2. La lettera *a)* del quinto comma del medesimo articolo 5 è sostituita dalla seguente:

« *a)* dallo stato di genitore, con riguardo al numero dei figli; ».